

**C O D A U**

Convegno permanente  
dei Direttori Amministrativi  
e Dirigenti delle Università Italiane

Il Presidente

**Brescia, 31 luglio 2013**

**Prot. 30/13**

**Spett.le**  
**Dipartimento della Funzione Pubblica**

**Spett.le**  
**Commissione per la Valutazione, la**  
**Trasparenza e l'Integrità delle**  
**amministrazioni pubbliche (CiVIT)**

**Spett.le**  
**Agenzia Nazionale per la Valutazione**  
**del Sistema Universitario e della**  
**Ricerca (ANVUR)**


**OGGETTO: decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 14**

**Con l'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, anche gli Atenei pubblici, rientrando in generale nell'ambito soggettivo di applicazione norma, hanno avviato l'iter di adeguamento della propria struttura organizzativa per adempiere alle nuove disposizioni.**

**Si ritiene peraltro che, al fine di applicabilità dello stesso decreto agli Atenei possa esprimersi l'ANVUR, titolare, ai sensi dell'art. 60, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. decreto FARE), attualmente in fase di conversione, del sistema di valutazione delle attività amministrative degli Atenei, nel rispetto dei principi generali dell'art. 3 del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 e dei poteri di indirizzo della CiVIT di cui all'art. 13, comma 5, oltre al Dipartimento della Funzione Pubblica nell'attività di coordinamento prevista dalla legge n. 190/2012, di cui la trasparenza costituisce uno degli aspetti più importanti e di supporto alle amministrazioni nell'organizzazione degli adempimenti di trasparenza, come ribadito nella sua Circolare n. 2/2013, Prot. DFP 0034186 P-4 . 17 . 1 . 7 . 5 del 19/07/2013.**

**Nelle Linee guida, emanate dalla CiVIT con delibera n. 50/2013 del 4 luglio 2013, pubblicata in data 10 luglio vengono ritenuti applicabili anche agli Atenei gli obblighi informativi previsti dall'art. 14 del D.lgs 33/2013, inerenti gli organi di indirizzo politico-amministrativo.**

**Già la sola interpretazione letterale dell'art. 14, parrebbe però escludere le Università dalla sua applicazione, facendosi riferimento "ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, [...]".**



# C O D A U

Convegno permanente  
dei Direttori Amministrativi  
e Dirigenti delle Università Italiane

Il Presidente

Brescia, 31 luglio 2013

Prot. 30/13

Inoltre, si deve tener conto, come peraltro già portato a conoscenza della stessa CiVIT, il contesto di riferimento del mondo universitario. Le Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, peraltro riconosciute e confermate dalla stessa CiVIT nella delibera 9/2010, non prevedono il conferimento di incarichi politici di carattere elettivo aventi diretto legame con il territorio; infatti, il Rettore non è eletto direttamente dai cittadini, ma da personale dipendente, docente e tecnico-amministrativo, dell'Università. I Consigli di Amministrazione e i Senati Accademici, pur con varie peculiarità legate ai singoli Statuti, sono costituiti anche da studenti e dipendenti. Nessun organo politico (neppure di livello locale) designa i componenti di tali massimi organi di governo.

Si rileva inoltre come la legge delega (L. 190/2012) contenga al riguardo previsioni che non ne rendono agevole l'interpretazione e quindi la relativa applicazione:

- il comma 35, dell'art. 1, infatti, utilizza la medesima dicitura poi riprodotta nell'art.14 del Decreto delegato, ma non fa alcun riferimento specifico alle "amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001" (come riportato invece nell'allegato alla Delibera CiVIT 50/2013); per di più, al precedente comma 34, dichiara che "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 - quindi non il 35 - si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 (...)." Da ciò si potrebbe dedurre che il Legislatore delegante quando ha voluto fare riferimento alle "amministrazioni pubbliche" in senso ampio lo abbia fatto, mentre nel comma 35 ciò non si evince; inoltre, ha espressamente limitato alle "amministrazioni pubbliche" i soli commi da 15 a 33 (non ricomprendendo il 35);
- il successivo comma 59, prevede invece che le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 (diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione) siano applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Si chiede pertanto di chiarire la reale portata soggettiva del predetto art. 14, d.lgs 33/2013, precisando, in alternativa se lo stesso non sia applicabile agli Atenei, come sarebbe auspicabile per le ragioni già evidenziate, in quanto non vi sono "incarichi politici" ovvero se sia solo parzialmente applicabile agli Atenei. In tale ultimo caso potrebbe esserne ridefinita la portata applicativa modulando in maniera differenziata la ricaduta del comma 1 nel seguente modo:

- lettere a), b) c): applicabile a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico amministrativo;
- lettere d) e) applicabile solo per i componenti che sono anche dipendenti degli Atenei;
- lettera f) non applicabile in assoluto.

Cordiali saluti.

Enrico Periti